

COMUNE DI GALLIERA VENETA

PROVINCIA DI PADOVA

Parere dell'Organo di Revisione

OGGETTO: **Costituzione del Fondo Risorse Decentrate anno 2020.**

L'Organo di Revisione del Comune di Galliera Veneta

Il sottoscritto Revisore Unico, Rag. Benedetti Vallenari Lucio, nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 05 del 17.04.2018 ;

Rilevato che, in data 21 maggio 2018, è stato definitivamente sottoscritto il C.C.N.L. relativo al personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 e che il sottoscritto è tenuto ad esprimere il proprio parere sulla costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2020.

Visti:

- il D.Lgs. n. 165/2001 che impone a tutte le Amministrazioni la costituzione del Fondo Decentrato;
- il C.C.N.L. del 21.05.2018;
- la proposta di Determinazione del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari con oggetto "*Costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2020 (CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018).*";
- i prospetti predisposti dal Comune di Galliera Veneta integrati con tutta la documentazione di dettaglio dei singoli calcoli effettuati;

Premesso

- che l'articolo 40 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, prevede per le Pubbliche Amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa debbano rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione economica annuale e pluriennale di ciascuna Amministrazione;
- che gli articoli 40 bis e 48 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, prevedono che i Revisori effettuino il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, richiesto anche dall'articolo 4 del C.C.N.L. 22.01.2004 per la ripartizione delle risorse decentrate di cui agli articoli 31 e 32 del suddetto contratto;
- vista la Legge Finanziaria;
- vista la Circolare n. 20/2017 della Ragioneria Generale dello Stato la quale prevede che i Revisori dei Conti debbano esprimere il proprio parere anche sulla costituzione del Fondo del salario accessorio e non solo sull'ipotesi di Contratto Integrativo Decentrato (art. 40 comma 3-sexies del D.Lgs. n. 165/2001);

- visto l'articolo 23 del D.Lgs. n. 75/2017 che prevede, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale ...*“Non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236 della legge 28.12.2015 n. 208 è abrogato”*...;
- che la Dichiarazione Congiunta n. 5 al C.C.N.L. 21/05/2018 stabilisce che le integrazioni ai fondi per la contrattazione integrativa 2019, oggetto della presente certificazione, sono a carico delle risorse contrattuali nazionali del C.C.N.L e pertanto escluse dal limite ex art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015, limitatamente agli incrementi del Fondo Risorse Decentrate previsti dall'articolo 67, comma 2, Lettere a) e b);

Rilevato

- che l'Ente nell'anno 2019 ha rispettato il pareggio di bilancio;
- che l'incidenza della spesa del personale , calcolata ai sensi dell'art. 1, commi 557 e ss della Legge n. 296/2006 è inferiore alla media del triennio 2011-2013;
- che è stato adottato il Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T.) e l'Ente applica la misurazione, valutazione e trasparenza delle performance;
- che la spesa conseguente la quantificazione del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2020 è stata prevista nel Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;
- che sono stati correttamente applicati, per l'anno 2020, gli incrementi previsti dall'articolo 67, comma 2, lett. a) e b) del C.C.N.L. 21/05/2018;

Rilevato inoltre

- che l'articolo 33, comma 2 ultimo periodo, del D.L. n. 34/2019 “Decreto crescita”, convertito in Legge n. 58/2019, prevede l'adeguamento del limite in base all'incremento od alla diminuzione del personale in servizio. Cioè viene disposto che il limite al trattamento economico accessorio del personale, di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;
- che in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020, attuativo delle regole introdotte all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019 e s.m.i. inerenti, tra l'altro, l'obbligo di adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 in caso di incremento del personale derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionale dei comuni, mentre viene stabilito che non si deve dare luogo alla decurtazione del fondo negli enti in cui vi è una diminuzione del personale in servizio: *“...ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”*;
- che, come da verbale della Conferenza Stato-Città tenutasi in data 30 gennaio u.s., la novella normativa su evidenziata doveva essere oggetto di apposita circolare interpretativa e ciò è avvenuto con la Circolare n. 17102/110/1 - Uff. V Affari Territoriali, Prot. n. 1374, dell'08.06.2020

con oggetto *“Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro dell’Interno, in attuazione dell’articolo 33, comma 2, del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni”*;

- che la Ragioneria Generale dello Stato, attraverso il Parere rilasciato, con Nota Prot. n. 179877/2020 dell’01.09.2020, alla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, ha fornito le istruzioni circa le modalità per calcolare l’adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell’articolo 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, fornendo un importante chiarimento ai fini del calcolo, non basandosi più sul metodo della *“semisomma”* ma bensì su quello della *“effettiva presenza in servizio”* con il conteggio dei cedolini stipendiali emessi (ovvero che di prevede di emettere) riferiti al personale che accede ai fondi della Contrattazione Integrativa ed il rapporto dei *“part-time”* al *“tempo pieno”*;
- che l’Ente ha proceduto al computo dell’adeguamento del limite in esame, per garantire *“l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;
- che l’operazione svolta ha evidenziato che la situazione numerica del personale al 31.12.2018 è di n. 18,167 unità, mentre per l’anno 2020 è di n. 18,41667 unità, con un incremento è pari ad 0,24967;
- che pertanto si è provveduto all’adeguamento del limite dell’anno 2016 rispettivamente di €. 763,70 per il Fondo per la Contrattazione Integrativa *“parte stabile”* e di €. 886,42 del Fondo per le Posizioni Organizzative – Indennità e Risultato;
- che la verifica finale del contenimento del trattamento accessorio entro il vincolo dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, dovrà essere effettuata a consuntivo sulla base dei dati dotazionali consolidati, con definitivo assestamento del limite di legge e suo adempimento. Tale modifica di fine esercizio sarà una mera azione tecnica senza la necessità di sottoporre nuovamente la verifica all’Organo di Revisione e senza essere necessaria un’ulteriore stipula del contratto integrativo, il quale dovrà già tenere conto di tale evenienza, cioè il limite ex art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 per l’anno 2020, e la rideterminazione ai sensi dell’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e s.m.i., verrà ricalcolato a consuntivo in base alle effettive assunzioni ed alle cessazioni intervenute nel medesimo anno, oltre che a seguito di eventuali sopraggiunte modifiche legislative e/o diverse interpretazioni giurisprudenziali, pareri della Corte dei Conti o chiarimenti ministeriali in materia;
- che si è provveduto, per il Fondo per la Contrattazione Integrativa *“parte variabile”*, alla previsione degli *“Incentivi per Funzioni Tecniche”*, di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto è in corso la fase di approvazione del relativo Regolamento, nell’importo presunto di €. 14.869,88, già al netto dei contributi previdenziali del 23,80%, dell’INAIL e dell’IRAP dell’8,50%, tenendo conto che questa particolarità di *“Risorse Variabili”*, sono escluse dal tetto del salario accessorio, come precisato dal parere della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l’Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico, n. 257831 del 18.12.2018, con le prescrizioni indicate nella Deliberazione n. 26/SEZAUT/2019/QMIG in data 7 ottobre 2019 della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie;

Attesta

ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001, che la costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2020, rispetta le disposizioni del C.C.N.L. 2016-2018 ed è stato correttamente determinato, e pertanto gli oneri della contrattazione collettiva decentrata sono compatibili con i vincoli di bilancio, sono coerenti con i vincoli stessi posti dal C.C.N.L. e trovano capienza negli appositi stanziamenti del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022.

data: 03 novembre 2020

Il Revisore Unico

(Rag. Benedetti Vallenari Lucio)

Documento firmato digitalmente in originale
ai sensi e con gli effetti del D.Lgs. n. 82/2005

Prot. n. 12325